

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Disposizioni generali

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano a consolidare il senso di responsabilità e la correttezza dei comportamenti e dei rapporti interpersonali, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

- Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

- In nessun caso la sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, ma influirà nell'assegnazione del voto di condotta.

- In nessun caso la libera espressione di opinione, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona, può essere sanzionata né direttamente né indirettamente.

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, produzione di elaborati che inducano ad una riflessione e ad una rielaborazione critica di episodi verificatisi, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ecc. Queste attività possono configurarsi anche come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni applicate.

<p>Art. 1</p> <p>La persona è al centro del Progetto educativo: è, quindi, necessario incentrare il processo di crescita individuale e relazionale sul rispetto di sé e degli altri.</p> <p>Allo stesso modo, il rispetto di ambienti e materiali è ugualmente fondamentale perché, anche attraverso di esso, si esplicita l'attenzione, la responsabilità e la cura prestate dalla e alla persona stessa</p>	<p>Punto 1. La mancanza di rispetto nei confronti di persone (personale scolastico e studenti), ambienti e materiali, individuata, principalmente nei seguenti comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Turbamento dell'attività didattica in classe e durante le uscite b. Trascuratezza nell'adempimento dei doveri scolastici c. Ritardi non adeguatamente giustificati all'inizio delle ore di lezione o di qualsiasi attività didattica d. Assenze non giustificate e. Falsificazione di firma f. Uscita non autorizzata, durante le lezioni o nei cambi d'ora dall'aula o dalla scuola (N.B. Ne deriva, quindi, che è fatto divieto agli alunni, se non autorizzati, anche di stanziare o circolare nei corridoi fra un'ora e l'altra) g. Comportamento irrispettoso e/o offensivo e/o intollerante nei confronti di altri studenti e/o del personale scolastico h. Violazione delle disposizioni relative al corretto utilizzo delle attrezzature (aule, aule speciali, laboratori, biblioteca, palestra ...) i. Violazione delle disposizioni previste dai regolamenti redatti per i viaggi di istruzione o per altre attività per cui ne venga prevista la stesura (vedi Art. 3), nonché di eventuali regolamenti particolari di classe (vedi Art. 5) l. Violazione delle disposizioni di sicurezza (vedi Art. 4) m. . Danneggiamento delle strutture, delle attrezzature, dei beni sia della scuola che dei singoli individui, a causa di imprudenza, intemperanza o deliberazione volontaria
--	---

<p>Art. 2 La puntualità è una forma di rispetto imprescindibile, in quanto garantisce il corretto, ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche e la possibilità, per gli studenti, di fruirne nel modo più completo e produttivo.</p>	<p>Punto 1. Gli studenti devono rispettare gli orari fissati per lo svolgimento di ogni attività scolastica.</p> <p>Punto 2. Non è consentito l'ingresso in classe oltre la prima ora né l'uscita anticipata prima del termine della penultima ora salvo nei casi opportunamente motivati e documentati (certificato medico, ecc.).</p> <p>L'ingresso posticipato comporta l'assenza alla prima ora di lezione; lo studente, qualora l'assenza sia dovuta a validi e comprovati motivi, verrà comunque accolto in classe, ma il ritardo dovrà essere giustificato entro la giornata.</p> <p>Qualora l'alunno si presenti in ritardo alle lezioni per tre volte senza giustificato motivo, sarà sanzionato mediante attività a favore della comunità scolastica.</p> <p>Inoltre, i permessi di uscita anticipata dovranno essere comunicati al docente della prima ora che indicherà l'orario di uscita sul registro. Si ricorda, tuttavia, che l'uscita anticipata dai locali della scuola sarà consentita soltanto se, a ritirare lo studente minorenni, si presenterà un genitore o un maggiorenne espressamente delegato a tal fine dal genitore stesso.</p> <p>Punto 3. I ritardi e le uscite anticipate, le giustificazioni delle assenze (queste ultime saranno presentate all'insegnante della prima ora e controfirmate dallo stesso) dovranno essere sempre comunque firmati da un genitore, fatta eccezione per gli alunni maggiorenni.</p> <p>Punto 4. In caso di mancata puntualità nella firma delle autorizzazioni e delle circolari l'alunno verrà avvertito verbalmente la prima volta, mentre dalla seconda volta sarà sanzionato mediante attività a favore della comunità scolastica.</p>
--	--

<p>Art. 3 La partecipazione attiva e costruttiva alle iniziative proposte e l'impegno nella realizzazione, rappresentano fattori indispensabili per l'attuazione ed il buon esito delle iniziative stesse</p>	<p>Punto 1. Per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche dovrà predisporre un apposito regolamento che potrà essere redatto a opera degli alunni e/o insegnanti; detto regolamento ad hoc dovrà essere approvato e sottoscritto dagli studenti partecipanti e dai loro rappresentanti e dagli insegnanti interessati e dovrà contenere disposizioni coerenti con il presente Regolamento con quello sopra citato.</p> <p>La violazione delle disposizioni previste da tali regolamenti soggetta a sanzioni secondo quanto previsto dall'Art.1: Punto 1,i e Punto 2</p>
<p>Art. 4 E' stato redatto un apposito Regolamento di sicurezza all'interno dell'Istituto.</p>	<p>Punto 1. Gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento di sicurezza.</p> <p>Punto 2. Si ricorda, a questo proposito, che lo studente che subisce un infortunio, deve informarne tempestivamente l'insegnante responsabile al momento stesso dell'accaduto viceversa la scuola non risponde di quanto non comunicato nei tempi suddetti.</p> <p>La violazione delle disposizioni del Regolamento di sicurezza soggetta a sanzioni secondo quanto previsto all'Art. 1: Punto 1 l, m, n e Punto 2</p>

<p>Art. 5 Nell'osservanza degli art. 1-4 di questo stesso Regolamento di disciplina, nonché del Regolamento di sicurezza, è data opportunità ad ogni singola classe di manifestare esigenze particolari</p>	<p>Punto 1. Ogni anno le singole classi hanno la possibilità di stilare un proprio regolamento particolare in cui vengono codificate eventuali e peculiari disposizioni ed esigenze, purché assolutamente coerenti con il Regolamento di disciplina ed il Regolamento interno.</p> <p>La violazione delle disposizioni di tale regolamento particolare soggetta a sanzioni secondo quanto previsto dall' Art. 1: Punt 1,i e Punto 2</p>
---	---

II. Sanzioni

- **RICHIAMO VERBALE:** non costituisce sanzione disciplinare
- **AVVERTIMENTO SCRITTO:** comunicazione formale allo studente e alla famiglia, relativa ad una o più infrazioni fra quelle elencate all'art. 1, trascritta sui documenti personali dello studente stesso (diario personale) o su apposito materiale cartaceo predisposto a tal fine dalla scuola.
- **AMMONIZIONE SCRITTA:** annotazione formale, trascritta sul registro di classe, relativa ad una o più infrazioni commessa/e dallo studente fra quelle elencate all'art. 1. È prevista anche, a seguire, la comunicazione formale alla famiglia.
- **ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA:** sospensione temporanea, per periodi non superiori a 15 giorni continuativi.
- **ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A QUINDICI GIORNI:** per situazioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana o qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, in deroga al limite generale previsto al punto precedente, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di

recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA CON L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI O, NEI CASI MENO GRAVI, ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO: nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.